



Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni

A.C. 2029

Dossier n° 351 - Schede di lettura
30 settembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|---------------------------|--|
| A.C. | 2029 |
| Titolo: | Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021 |
| Iniziativa: | Governativa |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 4 |
| Date: | |
| trasmissione alla Camera: | 11 settembre 2024 |
| assegnazione: | 16 settembre 2024 |
| Commissione competente : | III Affari esteri |
| Sede: | referente |
| Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze e XIV Politiche UE |

Contenuto dell'Accordo

Il disegno di legge in esame (A.C. [2029](#)), approvato dal Senato l'11 settembre 2024 (A.S. [1089](#)), reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

La Convenzione **risponde all'esigenza** di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Finalità

In via generale si ricorda che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

La natura delle
Convenzioni
per evitare le
doppie
imposizioni

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al [modello](#) di Convenzione elaborato in sede [OCSE](#).

Un ulteriore [modello](#) di riferimento, è quello elaborato in ambito [ONU](#).

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell'ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l'effettuazione di verifiche simultanee.

Articolato

L'intesa si compone di 30 articoli (suddivisi in VI Capitoli) e di un Protocollo.

Segue il **modello di convenzione fiscale dell'OCSE** e trova applicazione nei riguardi delle **persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti** (art. 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (art. 2), e - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il modello di
convenzione
fiscale
dell'OCSE

Si ricorda che l'Italia ha attualmente stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni con oltre 80 Stati esteri, **utilizzando, di massima, lo schema del Modello OCSE**; tutti gli atti convenzionali sottoscritti dal nostro Paese contengono previsioni destinate ad evitare l'insorgere di rischi di reiterazione dell'imposizione sul reddito e, in taluni casi, sul patrimonio, mentre non tutti contengono disposizioni dirette a regolamentare lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza amministrativa per prevenire e reprimere l'evasione e l'elusione fiscale internazionale.

Il Modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, periodicamente rivisitato ed integrato, rappresenta, nello svolgimento delle attività di redazione e negoziazione dei trattati bilaterali, il punto di riferimento per tutti gli Stati membri e, talvolta, anche per i Paesi non aderenti all'Organizzazione.

L'accordo definisce il concetto di residenza (art. 4), di stabile organizzazione (art. 5) e di utili di impresa (art. 7), accogliendo il principio generale in base al quale **gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza** dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina quindi le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (art. 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (art. 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (art. 10), sugli interessi (art. 11), sui canoni (art. 12), sugli utili di capitale (art. 13), la Convenzione stabilisce un **criterio impositivo concorrente** fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 5 per cento per i dividendi e i canoni, al 10 per cento per gli interessi.

Contenuto
dell'Accordo

Quanto alle **plusvalenze**, l'articolo 13 della Convenzione prevede diversi criteri impositivi, ovvero tassazione concorrente o esclusiva nello Stato di residenza, a seconda delle fattispecie (fra cui alienazione di beni immobili, mobili, navi o aeromobili, azioni o partecipazioni).

I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi dei **professionisti** (art. 14), da **lavoro subordinato** (art. 15), sui compensi degli amministratori (art. 16) e da attività di artisti e sportivi (art. 17). In materia di **pensioni**, la Convenzione (art. 18) prevede in linea di principio la tassazione soltanto nello Stato di residenza del percettore, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (art. 19). Per i pagamenti in favore di **studenti e apprendisti**, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali, mentre per quanto concerne i redditi non riconducibili alle categorie già individuate, il criterio stabilito dalla Convenzione è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza (art. 21). Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad **evitare le doppie imposizioni**, l'Accordo prevede (art. 22) per l'Italia il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Kosovo. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (art. 23), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (art. 24), lo **scambio di informazioni** fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (art. 25), la reciproca assistenza nella riscossione dei crediti di natura tributaria (art. 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (art. 27) e una disposizione obbligatoria anti-abuso nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere transazioni finalizzate ad ottenere benefici convenzionali (art. 28).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Si segnala che la Commissione bilancio del Senato ha espresso in data [11 settembre 2024](#) parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi), 16 (compensi degli amministratori) e 20 (studenti) della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo presentato al Senato sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.